



19/11/2009



Il contratto di rete: un nuovo strumento per le piccole-medie imprese

Documento redatto dalla Task Force Leader



Rete Rurale Nazionale 2007.2013 - ITALIA
Rete di Reti nel Network Europeo per lo Sviluppo Rurale



il FUTURO nella RETE

Premessa

Con l'art. 3, comma 4-ter, del decreto "Incentivi" (d.l. 10.2.2009 n. 5), convertito nella L. 9.4.2009 n. 33, è stata introdotta in Italia la disciplina del contratto di rete: una novità significativa che può costituire uno strumento importante di crescita e innovazione delle imprese, soprattutto piccole e medie. La disciplina della rete inserita nell'ordinamento italiano pone, d'altro canto sfide importanti all'Europa, che sta cercando attraverso lo "Small Business Act" di definire una politica per le PMI.

1) La disciplina normativa del contratto di rete è contenuta nel citato art. 3, segnatamente nei commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater, 4-quinquies, così come modificati dalla L. 23.7.2009 n. 99.

A tale figura si applicheranno, inoltre, le ulteriori disposizioni espressamente richiamate in tali norme. Rileva, in particolare, il rinvio, contenuto nel comma 4-quinquies, che comporta l'estensione a tale figura di tre benefici previsti dall'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), per i distretti produttivi: quelli di tipo finanziario (lett. b); amministrativo (lett. c) e di ricerca e sviluppo (lett. d), ma non anche quelli di tipo fiscale (di cui alla lett. a).

Le norme citate disciplinano solo i contenuti essenziali che deve avere il contratto stipulato fra imprese, con particolare riferimento ai diritti ed agli obblighi assunti dalle partecipanti ed alle sue modalità di esecuzione, lasciando alla libera determinazione delle parti ed alla disciplina generale dei contratti il compito di integrare i tanti aspetti non disciplinati (es. conseguenze del recesso anticipato, rapporti e/o sovrapposizioni con altre figure similari).

2) a) La legge lascia grande spazio alla libertà per le imprese di modellare il contratto e quindi l'organizzazione della loro collaborazione.

La funzione principale del contratto di rete è, appunto, la definizione di regole attraverso cui le imprese, rimanendo indipendenti, possono realizzare progetti industriali comuni, diretti in particolare ad accrescere la capacità innovativa e la competitività.

Tutto questo è funzionale alla possibilità di usufruire dei particolari provvedimenti agevolativi e di promozione da parte delle pubbliche amministrazioni per settori specifici.

Il contratto di rete può essere stipulato da due o più imprese ed opera attraverso un programma da realizzarsi a mezzo di risorse conferite in un fondo comune amministrato da un organo comune. A tale organo possono essere attribuiti poteri di rappresentanza anche verso i terzi al fine di consentire alla "rete" nel suo complesso di potere stipulare contratti con terzi.

L'organo agisce in rappresentanza delle imprese anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso a credito, all'utilizzazione di strumenti a tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo di sistemi imprenditoriali nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento.

A livello finanziario le norme prevedono semplificazioni procedurali per l'accesso al credito delle imprese appartenenti alla rete in termini di svolgimento di cartolarizzazioni e di attenuazione del rischio. Per le "Reti" non sarà possibile da parte di terzi rivalersi sulle singole imprese, ma solo sul Fondo comune, così come non ci si potrà rivalere sul Fondo Comune per contenzioso nati con le singole imprese.

In ambito amministrativo, per facilitare l'accesso ai contributi, le "Reti" possono avviare istanze amministrative anche mediante un unico procedimento collettivo e stipulare apposite convenzioni con istituti di credito, così da garantire l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.

In materia di Ricerca e Sviluppo il provvedimento le disposizioni sono dirette ad incentivare l'accrescimento della capacità competitiva delle Piccole e medie imprese aderenti la Rete attraverso un ampliamento di competenze dell'Agenzia per la valorizzazione e la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

b) Per queste caratteristiche, il contratto di rete è simile al consorzio, ma più snello, essendo attribuito più spazio alla disciplina pattizia. Il dato comune (con il consorzio) è il fatto di costituire organismi creati per il soddisfacimento in comune di un bisogno proprio dei partecipanti.

La rete così costituita ha dunque una faccia interna diretta a regolare i rapporti tra i componenti (similmente al consorzio con attività interna) ed una esterna rivolta a consentire di contrattare con terzi, di partecipare a gare, di costituire coalizioni ed alleanze (similmente al consorzio con attività esterna). Uno strumento per creare gruppi di acquisto e di vendita per realizzare economie di scala nella contrattazione con il venditore od il compratore principale.

c) Il contratto di rete costituisce un modello complementare a quello che realizza aggregazioni proprietarie tramite fusioni ed acquisizioni; consente una crescita per via contrattuale anche in presenza di una compagine proprietaria ristretta.

Il contratto di rete può consentire alle filiere di subfornitura, lunghe e spesso collocate in diversi Paesi, di realizzare forme di coordinamento migliori di quelle conseguibili attraverso contratti bilaterali che uniscono a due a due gli anelli della filiera. Tale frammentazione accresce, infatti, i rischi di dispersione della conoscenza e quelli di opportunismo, moltiplicando i costi di controllo. Esso presenta un'opportunità specialmente per le imprese che, non disponendo di forte potere di mercato, non riescono a conseguire sufficiente protezione rispetto ai vertici della filiera.

d) Negli ultimi anni c'è stato lo sviluppo dei **distretti industriali e commerciali**, tra imprese collocate nella stessa area geografica e che svolgono attività similari. Nel caso del contratto di rete non c'è collegamento geografico tra imprese partecipanti, non c'è la dimensione territoriale, il rapporto tecnologico e la conoscenza sono molto più importanti.

Dunque, riguardo i vantaggi del contratto di rete, si può affermare che questo si segnala quale nuova figura di collaborazione tra imprese; si caratterizza per la flessibilità (norme dispositive) rispetto agli istituti similari (quali i consorzi); rispondendo così in particolare alle esigenze delle PMI che, tramite uno strumento più agile, potranno realizzare, in forma aggregata, progetti volti ad accrescere le reciproche capacità innovative, inoltre, tramite la "rete" potranno accedere più facilmente al credito ed ai particolari provvedimenti agevolativi e di promozione da parte delle P.A. per settori specifici.

In virtù della recente introduzione, non è stato possibile reperire applicazioni e/o esempi di contratti di rete già implementati.

*

Non sono però mancate **voci critiche** che hanno definito la disciplina troppo **scarna** ed assai **imperfetta**.

Manca ad esempio qualsiasi riferimento alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica (art. 9 L. 192/1998), allo scioglimento della rete; così per le conseguenze del recesso anticipato, pur previsto

dalla norma, lasciando alla libera determinazione delle parti ed alla disciplina generale dei contratti il compito di integrare tale grave lacuna.

Mancano, inoltre, indicazioni precise concernenti il coordinamento con gli strumenti di politiche industriali che, con riferimento diretto o indiretto, includono le reti.

Non si chiariscono i rapporti tra contratti di rete e consorzi, ATI, joint ventures ed altre figure oggi impiegate per la realizzazione di forme di collaborazione.

Ciò rischia di creare incertezze nell'interpretazione ed applicazione dello strumento, che ne possono disincentivare l'utilizzo.